



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 170/46521 P.G. NELLA SEDUTA DEL 01/12/1994.  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/155734 NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999 - N. 31/I 5389 P.G. E N. 33/I 74496  
P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2001 - N. 50/I 12380 P.G. NELLA SEDUTA DEL 07/04/2003 - N. 73/I0015318 P.G.  
NELLA SEDUTA DEL 21/04/2004 - N. 76 Reg./25 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 26/04/2010 - N 30 Reg./11 Prop.Del.  
NELLA SEDUTA DEL 25/03/2015 - N. 51 Reg./25 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 26/03/2019

**6<sup>A</sup> STESURA**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Bergamo, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

### **Art. 2 Ambito di applicazione e tariffe**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. La Giunta Municipale delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dall'anno successivo. Qualora non modificate entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 3 Classificazione del Comune**

1. A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Bergamo rientra nella II<sup>a</sup> classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

### **Art. 4 Zone di categoria speciale**

1. Agli effetti della applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza e secondo i limiti massimi fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993:
  - CATEGORIA SPECIALE
  - CATEGORIA NORMALELa categoria speciale comprende le seguenti vie e le località da esse delimitate:
  - a) via S. Bernardino, via Magrini, via Maglio del Lotto, via S. G. Bosco, via Campagnola, via Zanica (S.S. 591) fino al cavalcavia autostradale.
  - b) via G. B. Moroni, via Dei Caniana, via S. Giorgio, via Quarenghi, via Bonomelli, piazzale Marconi, via Bono, via Borgo Palazzo, piazza S. Anna, via Ghislandi, via F.lli Bronzetti, via S. Caterina, piazzale Oberdan, via Battisti, via S. Giovanni, via Pignolo, viale V. Emanuele, galleria Conca d'Oro, via Nullo, via Statuto fino all'angolo con via Costituzione, viale XXIV Maggio, via Broseta, via Palma il Vecchio.
  - c) CITTÀ' ALTA: viale delle Mura, via Porta Dipinta, piazzale S. Agostino, via Fara, via Porta S. Lorenzo, via della Boccola, largo Colle Aperto.
  - d) viale Giulio Cesare, via Tremana, via Ponte Pietra, piazzale Olimpiadi, via del Lazzaretto, via Sauro, piazzale Oberdan.

- e) Circonvallazione Paltriniano (dallo svincolo autostradale fino alla Circonvallazione Mugazzone), via delle Valli, largo Decorati al Valor Civile, via Correnti, via Corridoni, Circonvallazione Plorzano, via Baioni, via Ruggeri da Stabello, via Carducci, via Briantea, Rotonda Locatelli (solo lato dx partendo da Circonvallazione Leuceriano a via Bellini), S.S. 342 (solo lato dx direzione BG - Curno), via Grumello (S.S. 525), via Stezzano (S.S. 42 lato dx direzione Treviglio fino al termine del centro abitato, lato sx direzione Treviglio fino al confine dell'Istituto Botta), via Muzio, piazza E. Filiberto.

## **CAPO II PUBBLICITÀ**

### **Art. 5 Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico.**

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.  
Rientrano altresì nel concetto di pubblicità i disegni e le immagini che, anche senza essere accompagnate da scritte, individuano il tipo di prodotto o attività effettuata all'interno dei locali o pertinenze ove l'immagine è collocata.

### **Art. 6 Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 7 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 mq.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto si applica separatamente per ognuna di esse.

#### **Art. 8**

#### **Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. L'esposizione delle locandine delle ONLUS negli esercizi commerciali ed in altri luoghi non è soggetta all'imposta di pubblicità ed agli obblighi di cui agli articoli 9 e 12 del presente regolamento.

#### **Art. 9**

#### **Autorizzazioni**

1. E' necessaria apposita autorizzazione espressa comunale per le forme pubblicitarie definite nel Piano Generale degli Impianti
2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente l'istanza di autorizzazione è sostituita da SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le seguenti tipologie di impianto pubblicitario e forme pubblicitarie:
  - insegne d'esercizio di cui alle lettere a, b, d, e, g, dell'art. 7, comma 1 del PGI (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari).
  - targhe
  - volantinaggio
  - impianti di cantiere definiti all'art. 26, comma 1 del PGI (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari).

Restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e del DPR 13 febbraio 2017, n° 31 in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali.

La documentazione di cui all'art. 10, comma 1, deve essere allegata alla presentazione di SCIA.

Il Comune potrà verificare entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà provvedimenti di contestazione/rimozione dei mezzi installati o da installare salvo che, ove ciò sia possibile vengano eliminate le ragioni di difformità contestate entro un termine fissato dal Comune in ogni caso non superiore a 30 giorni, fatto salvo comunque il potere del Comune di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela.

3. Le autorizzazioni relative alla pubblicità non d'esercizio sono rilasciate previo parere obbligatorio della Polizia Municipale in merito al rispetto del Codice della Strada. Sono escluse dal parere di cui al periodo precedente le autorizzazioni inerenti a:

volantinaggio;  
posizionamento totem;  
striscioni e standardi.

L'ufficio incaricato dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari d'esercizio può avvalersi del parere di Polizia Locale per la verifica di conformità al Codice della Strada.

Gli impianti pubblicitari permanenti con dimensioni superiori a mq 18 per ogni facciata sono soggetti a una valutazione previo parere preventivo della Commissione Edilizia in merito a:

- valutazione dell'inserimento del manufatto pubblicitario nel contesto edilizio architettonico;
- valutazione delle coerenze architettoniche degli edifici e strutture esistenti nel tratto viario, con la presenza dell'impianto pubblicitario in relazione alle linee architettoniche e alle cromie;
- valutazione della presenza del manufatto pubblicitario in merito al suo inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico in ragione della collocazione e delle differenti prospettive da cui risultano visti.

L'ufficio incaricato dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, può avvalersi del parere di Commissione Edilizia e della Commissione Paesaggio per la valutazione delle istanze che riguardino la collocazione di manufatti che per dimensioni e colori siano dissonanti rispetto alle altre strutture presenti nel contesto o che in ragione della loro aggiunta possano creare confusione nella percezione degli spazi e del paesaggio.

4. Le autorizzazioni espresse relative a impianti pubblicitari permanenti sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. I pareri di Commissione Edilizia e Commissione Paesaggio, già acquisiti in atti, si intendono validi in sede di istruttoria dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione qualora non vi siano state variazioni del contesto stradale, ambientale, architettonico e urbanistico nel quale l'impianto, di cui all'autorizzazione oggetto di rinnovo, è inserito.

6. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

7. Nel caso sia necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia o della Commissione Paesaggio, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino all'espressione di detto parere.

8. Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'art. 119 del T.U. ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

9. Gli impianti di cui al comma 8 sono autorizzati con la stipula dei contratti, degli accordi o delle convenzioni di cui sopra, previo parere vincolante della Commissione Edilizia in ordine all'ubicazione, collocazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

**Art. 10**  
**Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti e temporanei deve essere presentata presso il Suap, su appositi moduli predisposti, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria quotata in scala 1:200 con inserito l'impianto pubblicitario indicando le distanze dallo stesso da incroci stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente presenti (solo per impianti non d'esercizio);
- fotografie a colori della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario;
- fotografie del prospetto della facciata dell'edificio o dell'area con inserito in scala (fotomontaggio) il mezzo pubblicitario richiesto corredato di immagine pubblicitaria;
- scheda tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione di tutte le sue dimensioni compresi eventuali plinti di fondazione, dei materiali impiegati, il colore delle varie parti con indicazione dei codici contenuti nel Piano del Colore di Città Alta e bassa o codice RAL e il numero, il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi;
- indicazione dell'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto con georeferenziazione del punto baricentrico di installazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la staticità dell'impianto ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Per la richiesta di:
  - impianti pubblicitari permanenti non d'esercizio con superficie pari o superiore a 2 mq per ogni faccia;
  - impianti d'esercizio permanenti autoportanti con altezza superiore a 2,5 mt.;
  - per i totem temporanei con altezza superiore a 2,5 mt.;la dichiarazione deve essere accompagnata da una relazione che ne attesti la stabilità a firma di un tecnico abilitato;

- per gli impianti pubblicitari illuminati, luminosi o rifrangenti, o che comunque presentino parti elettriche, dichiarazione di conformità della luminosità dell'impianto alle vigenti norme di legge, dichiarazione di conformità dell'eventuale impianto elettrico e dichiarazione attestante che l'impianto non produce abbagliamento. Per gli impianti non d'esercizio la dichiarazione di conformità è sottoscritta da tecnico abilitato.

- La richiesta di installazione di insegne e manufatti amovibili temporanei, e di impianti pubblicitari, su edifici privati è corredata dal nulla osta rilasciato dal proprietario dello stabile od eventualmente dall'amministratore condominiale.

- Documentazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e del DPR 13 febbraio 2017, n° 31 in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali.

- Per gli impianti non d'esercizio collocati su apposita struttura di sostegno, documentazione attestante il rispetto delle previsioni di denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e della struttura metallica, a firma di tecnico abilitato.

2. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, gli impianti pubblicitari di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 9.

3. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate.

4. In caso l'installazione comporti dei lavori di scavo prima dell'inizio dei lavori è necessario accertare l'effettiva posizione dei sottoservizi nella zona d'intervento, previa richiesta di tracciamento da inoltrare agli uffici competenti per il rilascio del coordinamento per l'indagine dei sottoservizi.

5. Gli impianti pubblicitari non d'esercizio devono essere richiesti con una specifica istanza per ogni singolo manufatto.

Le istanze che contemplano più manufatti sono considerate, previa comunicazione al richiedente, archiviate.

#### **Art. 10bis** **Rinnovi di autorizzazione**

1. La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni va presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.  
Alla domanda di rinnovo va allegata fotografia dello stato attuale degli impianti e planimetria aggiornata dell'area.

#### **Art. 11** **Pubblicità luminosa o illuminata**

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

#### **Art. 12** **Dichiarazione d'imposta**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

5. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
7. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Art. 13**

#### **Pagamento dell'imposta**

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37.

### **Art. 14**

#### **Rettifica e accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

### **Art. 15**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati.
2. E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

**Art. 16**  
**Pubblicità viaria, striscioni, standardi**

1. La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati.
2. Gli striscioni dovranno essere installati ad una altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.
3. E' vietata l'esposizione di striscioni pubblicitari in Città Alta.
4. **ABROGATO**
5. E' vietata l'esposizione di striscioni e standardi a carattere commerciale nelle vie di cui all'allegato n. 1.
6. La pubblicità a carattere commerciale, effettuata in forma ambulante e con distribuzione a mano di materiale pubblicitario, non è consentita in Città Alta e nelle vie di cui all'allegato n. 1.
7. La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.
8. La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di centro metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.
9. Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso, anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

**Art. 17**  
**Rimborsi**

1. Entro il termine stabilito per legge decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale dovrà provvedere nei termini previsti dalla norma, il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

**Art. 18**  
**Procedimento esecutivo**

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## CAPO III

### Art. 19

#### Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche necessarie, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.
2. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in:

##### 1) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO.

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte su suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 dal bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt. 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm. dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera, quando sporgono dal muro o da altro supporto;
- b) frontali, quando collocati su muro;
- c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

##### 2) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON D'ESERCIZIO.

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra potranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circonvallazione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in:

- a) a parete;

- b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati mono o bifacciali.

## **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 7305.
3. Il venti per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
4. L'ubicazione degli impianti deve rispettare il rapporto massimo del 50% di impianti in località facenti parte della Categoria Speciale, in conformità al disposto di cui all'art. 4 del citato D.L. n.507/1993.

### **Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

### **Art. 22 Maggiorazione della tariffa**

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da "OTTO FINO A DODICI FOGLI" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi dal medesimo prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 23 Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

**Art. 24**  
**Modalità per le pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Servizio Tributi e Catasto in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o dell'affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purché privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

3. Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di "SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

6. In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

11 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto contemplata dall'art. 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

12 I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati al comma precedente, devono consegnare presso il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o presso l'ufficio dell'affidatario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e comunque non oltre le ore 16.

13. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal precedente secondo comma, comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.

14. Non sono consentite: - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente; - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.

Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal precedente comma 7.

#### **Art. 25**

#### **Affissioni di urgenza, festive e notturne**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25.82 per ogni commissione.

#### **Art. 26**

#### **Procedimento esecutivo**

1. Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

#### **Art. 27**

#### **Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

- a) **STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100X140 - 200X140):**  
impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.

- b) **TABELLE MURALI:**  
impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli standardi.
- c) **TRESPOLI:**  
impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.  
Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.  
L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.  
Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.
- d) **POSTERS:**  
Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.  
L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

#### **Art. 28**

#### **Impianti per affissioni dirette da parte di privati**

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti alla autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio è stabilita in mq. 1080, ed i relativi impianti sono autorizzati esclusivamente su suolo privato.
3. L'autorizzazione degli impianti per le affissioni dirette è subordinata ai seguenti obblighi:
  - a) installare a propria cura e spese gli impianti (poster a 24 fogli);
  - b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
  - c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
  - d) corrispondere l'imposta sulla pubblicità;
  - e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
  - f) rendersi responsabili verso il Comune o verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
4. L'installazione di detti impianti viene concessa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.
5. Gli impianti per le affissioni dirette installati all'interno, sulle facciate o sulle recinzioni degli impianti sportivi comunali non rientrano nel limite quantitativo di cui al comma 2 per una superficie complessiva massima di mq. 720.  
Le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate a favore della società concessionaria del Comune degli impianti sportivi, previo parere della Commissione Edilizia in ordine alla collocazione, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari.

**CAPO V**  
**SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

**Art. 29**  
**Sanzioni tributarie**

1. Per il mancato versamento, l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative.

**Art. 30**  
**Sanzioni Amministrative**

1. Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

3. Per le violazioni delle norme regolamentari si applica la sanzione da € 206,58 a €1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

4. Per i provvedimenti relativi all'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato da D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 – Legge 7 dicembre 1999 n. 427 – D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.

5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione, o in difformità dall'autorizzazione rilasciata, devono essere rimossi a cura dell'autore della violazione o del proprietario o possessore del suolo privato entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza del dirigente del Corpo di Polizia Locale. Decorso tale termine la Polizia Locale attua quanto disposto dall'art. 23, comma 13-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 provvedendo alla rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, in collaborazione con il Servizio Tributi e Catasto, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo, ai sensi dell'art.23, comma 13-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, la Polizia Locale procede alla immediata copertura della pubblicità abusiva ai sensi dell'art. 62, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine il dirigente del Copro di Polizia Locale ordina di procedere entro 3 giorni alla copertura della pubblicità, con l'indicazione della scritta "pubblicità non autorizzata", inviandone comunicazione agli interessati.

7. Il materiale rimosso può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

8. In caso contrario il Comune od il soggetto individuato per le attività di copertura e rimozione provvede allo smaltimento del materiale rimosso o alla vendita tramite asta gestita dal Servizio Provveditorato il cui ricavato viene incamerato dal Comune.

9. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del

Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la Polizia Locale esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, su ordine del Dirigente del Corpo di Polizia Locale, previo verbale redatto da pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. Successivamente alla rimozione, il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 31**  
**Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della Legge 7.8.1990 n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 32**  
**Abrogazione**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
2. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera della Giunta Municipale n. 35116/72 del 30.1.1973, ratificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8882 del 5.4.1973.

**Art. 33**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della Delibera.

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione e tariffe
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Zone di categoria speciale

### CAPO II - PUBBLICITÀ

- Art. 5 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico
- Art. 6 - Soggetto passivo
- Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 8 - Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta
- Art. 9 - Autorizzazioni
- Art. 10 - Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti
- Art. 10 bis - Rinnovi di autorizzazione
- Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 12 - Dichiarazione d'imposta
- Art. 13 - Pagamento dell'imposta
- Art. 14 - Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 16 - Pubblicità viaria, striscioni, stendardi
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Procedimento esecutivo

### CAPO III

- Art. 19 - Piano generale degli impianti pubblicitari

### CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 - Maggiorazione della tariffa
- Art. 23 - Pagamento del diritto
- Art. 24 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 25 - Affissioni di urgenza, festive e notturne
- Art. 26 - Procedimento esecutivo
- Art. 27 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 28 - Impianti per affissioni dirette da parte di privati

## CAPO V - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 29 - Sanzioni tributarie

Art. 30 - Sanzioni amministrative

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Pubblicità del Regolamento

Art. 32 - Abrogazione

Art. 33 - Entrata in vigore

# **ALLEGATO 1**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Via       | ADAMELLO                            |
| viale     | ALBINI                              |
| via       | ANDERSEN HANS CHRISTIAN CIV. 2 - 12 |
| vicolo    | ANGHINELLI LUIGI                    |
| vicolo    | BANCALEGNO                          |
| via       | BASCHEIS EVARISTO CIV. 2/3 – 14/17  |
| Via       | BATTISTI CESARE CIV. 17             |
| largo     | BELOTTI BORTOLO                     |
| via       | BIANCO MARIO                        |
| via       | BOITO ARRIGO                        |
| via       | BONO BARTOLOMEO                     |
| via       | BONOMELLI GEREMIA                   |
| via       | BORFURO                             |
| via       | BORGO PALAZZO                       |
| via       | BORLEZZA                            |
| via       | BOTTA DON CARLO                     |
| via       | BRIGATA LUPI                        |
| Via       | BRIGNOLI LUIGI CIV. 7/16 – 23/18    |
| via       | BROSETA CIV. 1/2 - 49/56            |
| passaggio | BRUNI ROBERTO                       |
| Via       | CALVI FRATELLI                      |
| via       | CAMOZZI GABRIELE                    |
| passaggio | CANONICI LATERANENSIS               |
| via       | CAPODIFERRO DEI                     |
| via       | CAPPUCCINI DEI                      |
| via       | CASSINA GIOVANNI                    |
| piazza    | CAVOUR CAMILLO                      |
| via       | CIMAROSA DOMENICO                   |
| piazzale  | CIMITERO DEL                        |
| largo     | CINQUE VIE                          |
| passaggio | CIVIDINI PIERANTONIO                |
| galleria  | CONCA D'ORO                         |
| via       | CORNASELLO DEL                      |
| via       | CRISPI FRANCESCO                    |
| via       | CRISTOFOLI GIACOMO                  |
| via       | CUCCHI FRANCESCO                    |
| via       | DA CALEPIO AMBROGIO                 |
| via       | D'ALZANO GUGLIELMO                  |
| piazza    | DANTE ALIGHIERI                     |
| via       | DAVID GIACOMO                       |
| via       | DE LEIDI LUIGI                      |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| piazzale  | DEGLI ALPINI             |
| via       | DEI CARROZZAI            |
| vicolo    | DEI DOTTORI              |
| rotonda   | DEI MILLE                |
| passaggio | DEL CALEPINO             |
| via       | DEL CASALINO             |
| vicolo    | DEL CONSORZIO            |
| piazzetta | DEL DELFINO              |
| largo     | DEL GALGARIO             |
| via       | DEL GALGARIO             |
| vicolo    | DELLA FOPPA              |
| via       | DELLA NOCA               |
| piazzale  | DELLA REPUBBLICA         |
| vicolo    | DELLE TORRI              |
| Circonv.  | DELLE VALLI CIV. 21 – 35 |
| via       | DIVISIONE JULIA          |
| via       | DIVISIONE TRIDENTINA     |
| via       | DONADONI EUGENIO         |
| via       | DUCA DEGLI ABRUZZI       |
| vicolo    | DUCATO PIAZZA PONTIDA    |
| via       | DUZIONI NORBERTO         |
| via       | FANTONI ANDREA           |
| galleria  | FANZAGO COSIMO           |
| via       | FORO BOARIO              |
| via       | FRA DAMIANO DE' ZAMBELLI |
| via       | FRIZZONI TEODORO         |
| via       | GAFFURIO FRANCHINO       |
| largo     | GALLIANI FRANCESCO       |
| via       | GALLICCIOLI FRANCESCO    |
| via       | GARIBALDI GIUSEPPE       |
| via       | GASTOLDI GIAN GIACOMO    |
| largo     | GAVAZZENI MAESTRO        |
| via       | GHISLANDI VITTORE        |
| via       | GHISLANZONI ANTONIO      |
| via       | GREPPI GIUSEPPE          |
| Via       | GRITTI CIV. 1            |
| via       | LAPACANO DEL             |
| piazza    | LIBERTA' DELLA           |
| passaggio | LIMONTA GIOVANNI         |
| via       | LOCATELLI ANTONIO        |
| via       | LUSSANA FILIPPO          |

|          |  |
|----------|--|
| vicolo   | MACELLERIE                             |
| via      | MADONNA DELLA NEVE                     |
| via      | MAFFEI CLARA                           |
| Via      | MAJ ANGELO                             |
| via      | MALFASSI                               |
| via      | MALJ TABAJANI                          |
| via      | MANARA LUCIANO LUIGI                   |
| via      | MANZONI ALESSANDRO                     |
| via      | MANZU' GIACOMO                         |
| piazzale | MARCONI GUGLIELMO                      |
| via      | MARTIRI DI CEFALONIA                   |
| via      | MASONE                                 |
| via      | MATRIS DOMINI                          |
| piazza   | MATTEOTTI GIACOMO                      |
| via      | MAZZI ANGELO                           |
| largo    | MEDAGLIE D'ORO                         |
| via      | MONTE CENISIO                          |
| via      | MONTE GRAPPA                           |
| via      | MONTE NERO                             |
| via      | MONTE ORTIGARA                         |
| via      | MONTE PASUBIO                          |
| via      | MONTE SABOTINO                         |
| via      | MONTE SAN MICHELE                      |
| via      | MONVISO                                |
| via      | MORETTI ANDREA                         |
| Via      | MORONI GIANBATTISTA CIV. 1/2 - 191/208 |
| via      | NASTRO AZZURRO DEL                     |
| via      | NOLI ALESSANDRO                        |
| via      | NOVELLI ERMETE                         |
| Via      | NULLO CIV. 17/28 - 45/50               |
| Porta    | OSIO                                   |
| via      | PAGANINI NICOLO'                       |
| via      | PAGLIA GIORGIO E GUIDO                 |
| via      | PALAZZOLO DON LUIGI                    |
| via      | PALEOCAPA PIETRO                       |
| via      | PALMA IL VECCHIO                       |
| viale    | PAPA GIOVANNI XXIII                    |
| via      | PARTIGIANI DEI                         |
| via      | PASCOLI GIOVANNI                       |
| via      | PELABROCCO                             |
| vicolo   | PELABROCCO                             |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| via       | PETRARCA FRANCESCO               |
| via       | PIATTI ALFREDO                   |
| piazzetta | PIAVE                            |
| via       | PICCININI DANIELE                |
| via       | PIGNOLO                          |
| via       | PINAMONTE DA BREMBATE            |
| viale     | PIROVANO ERNESTO                 |
| via       | PONCHIELLI AMILCARE              |
| piazza    | PONTIDA                          |
| largo     | PORTA NUOVA                      |
| via       | PRADELLO DEL                     |
| via       | PREVITALI ANDREA                 |
| via       | QUARENGHI GIACOMO                |
| Via       | QUERENA LATTANZIO CIV. 3 - 13/18 |
| largo     | REZZARA NICOLO'                  |
| via       | ROMA                             |
| Via       | RONZONI CIV. 16 - 18             |
| Via       | ROVELLI CIV. 1/23 - 2/30         |
| via       | RUBINI GIOVANNI BATTISTA         |
| Vicolo    | SALITA DELLA SCALETTA            |
| via       | SALVI LUIGI                      |
| passaggio | SAN BARTOLOMEO                   |
| piazzetta | SAN BARTOLOMEO                   |
| via       | SAN BENEDETTO                    |
| Via       | SAN BERNARDINO CIV. 1/2- 69/76   |
| vicolo    | SAN CARLO                        |
| via       | SAN FRANCESCO D'ASSISI           |
| via       | SAN GEROLAMO MIANI               |
| via       | SAN GIORGIO                      |
| via       | SAN GIOVANNI                     |
| vicolo    | SAN GIOVANNI                     |
| via       | SAN GOTTARDO                     |
| via       | SAN LAZZARO                      |
| vicolo    | SAN LAZZARO                      |
| piazzetta | SAN MARCO                        |
| Vicolo    | SAN ROCCO                        |
| via       | SAN TOMASO                       |
| Vicolo    | SAN TOMASO                       |
| Porta     | SANT'ANTONIO                     |
| via       | SANTA ELISABETTA                 |
| galleria  | SANTA MARTA                      |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| scalinata | SANT'ALESSANDRO                    |
| via       | SANT'ALESSANDRO                    |
| vicolo    | SANT'ALESSANDRO                    |
| piazza    | SANT'ANNA                          |
| via       | SANT'ANTONINO                      |
| Via       | SANTI MAURIZIO E FERMO CIV. 7      |
| piazzetta | SANTO SPIRITO                      |
| via       | SANT'ORSOLA                        |
| via       | SCOTTI GIAN MARIA                  |
| passaggio | SEGHEZZI DON ANTONIO               |
| via       | SEMPIONE                           |
| via       | SENTIERONE                         |
| Via       | SERASSI CIV. 2/14 - 3/15           |
| via       | SORA GENNARO                       |
| Scaletta  | SORGENTE AL BERTELLO CIV. 3        |
| via       | SPAVENTA SILVIO                    |
| via       | STELVIO                            |
| via       | STOPPANI ANTONIO                   |
| Via       | SUARDI GIANFORTE CIV. 2 - 4        |
| via       | TARAMELLI TORQUATO                 |
| via       | TASCA VITTORE                      |
| via       | TASSO TORQUATO                     |
| via       | TINTORETTO                         |
| via       | TIRABOSCHI GEROLAMO                |
| Largo     | TIRONI CIV. 1                      |
| Via       | TOMMASEO NICOLO' CIV. 2/11 - 12/15 |
| via       | TORRETTA                           |
| contrada  | TRE PASSI DEI                      |
| via       | VENTI SETTEMBRE                    |
| via       | VERDI GIUSEPPE                     |
| via       | VIGLIANI CARLO                     |
| viale     | VITTORIO EMANULE II                |
| piazza    | VITTORIO VENETO                    |
| via       | VIVALDI ANTONIO                    |
| via       | ZAMBIANCHI EZIO                    |
| via       | ZAMBONATE                          |
| passaggio | ZEDURI MARIO                       |
| via       | ZELASCO GIOVANNI E RODOLFO         |
| via       | ZELIOLI GIUSEPPE                   |
| via       | ZILIOLI SEBASTIANO                 |